

I tipi di riduzione anche per perdite

La riduzione volontaria, il recesso e le altre
riduzioni



SOCIETÀ E BILANCI

I tipi di riduzione anche per perdite

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Il capitale sociale può essere ridotto effettivamente oppure nominalmente qualora, in questo ultimo caso, vi siano perdite di esercizio o di esercizi precedenti. Proprio in tema di perdite, la società deve necessariamente ridurre il capitale immediatamente qualora esso scenda sotto il limite legale.

COMMENTO

Le riduzioni del capitale sociale possono essere **effettive**, nelle ipotesi di diminuzioni del patrimonio netto, o **nominali**, nel caso si voglia o si debba coprire una perdita accumulata mediante l'impiego di tale posta, senza pertanto alcuna modificazione del valore complessivo del patrimonio netto.

Le **riduzioni effettive** possono trovare la propria ragion d'essere nel **diritto del socio a ridurre o addirittura estinguere** il proprio coinvolgimento **nel capitale di rischio** della società, o anche quando vi è l'interesse della società ad estromettere alcuni soci, come nell'ipotesi del riscatto delle azioni.

Le **riduzioni nominali**, viceversa, sono finalizzate a fornire al lettore del bilancio meno avveduto **un'idea non fuorviante** della consistenza effettiva del capitale residuo, come tale al netto delle perdite accumulate.

Da ciò si evince come il legislatore civilistico abbia assunto un atteggiamento **molto più prudente in relazione alle riduzioni effettive**, limitandone la possibilità solo a circostanze molto specifiche, e sia al contrario favorevole per le riduzioni nominali, che evitano di fornire un'immagine esterna fuorviante della reale consistenza del capitale.

Il tipo di riduzioni del capitale sociale

Riduzioni effettive

Trovano la propria ragion d'essere nel diritto del socio a ridurre o addirittura estinguere il proprio coinvolgimento nel capitale di rischio della società, o anche quando vi è l'interesse della società ad estromettere alcuni soci, come nell'ipotesi del riscatto delle azioni

Riduzioni nominali

Sono finalizzate a fornire al lettore del bilancio meno avveduto, un'idea non fuorviante della consistenza effettiva del capitale residuo, come tale al netto delle perdite accumulate

Quando l'ammontare delle perdite produce come effetto che il capitale sociale scende al di sotto di una certa soglia determinata, la legge impone una particolare **procedura a tutela dei terzi**. In merito alle riduzioni del capitale sociale per perdite, gli [articoli 2446 e 2447](#) del codice civile, riferiti alle società per azioni, e gli articoli [2482-bis](#) e [2482-ter](#), sempre del codice civile, per quanto concerne, invece, le società a responsabilità limitata, prevedono una serie di conseguenze per l'ipotesi di perdite che, dopo aver eroso tutte le altre poste del patrimonio netto, intacchino il capitale sociale in misura superiore **alla terza parte della sua consistenza nominale**.

Se ciò si dovesse verificare, e quindi se le perdite vanno ad intaccare oltre un terzo del capitale sociale, gli amministratori o, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale, devono **convocare senza indugio l'assemblea** per gli opportuni provvedimenti, sottoponendo ad essa una relazione sulla situazione patrimoniale.

Tuttavia, se entro l'esercizio successivo la perdita non si riduce al di sotto del terzo del capitale sociale, l'assemblea ne deve necessariamente **disporre la riduzione**. Se la perdita, oltre ad intaccare il capitale sociale in misura superiore alla terza parte di questo, lo porta anche al di sotto del **minimo di legge**, l'assemblea convocata non può soprassedere e attendere l'esercizio successivo, ma deve **immediatamente deliberare la riduzione del capitale** sociale o la trasformazione in altro tipo di società che richieda un capitale sociale minimo compatibile con quello esistente.

Può capitare invece che il capitale sociale, in determinate ipotesi, **risulti essere esuberante** per le necessità della gestione e per il raggiungimento dell'oggetto sociale. In tali casi, l'ordinamento favorisce, nell'interesse anche dell'economia a non lasciare fondi inutilizzati, la **restituzione ai soci**, se pur nel rispetto di una serie di cautele.

La riduzione volontaria del capitale sociale rappresenta una fattispecie di riduzione reale del capitale, peraltro facoltativa in quanto la decisione è lasciata alla discrezionalità dei soci. La legge stabilisce alcune limitazioni alla possibilità di ridurre volontariamente il capitale sociale.

SOCIETÀ E BILANCI

La riduzione volontaria, il recesso e le altre riduzioni

A CHI SI RIVOLGE

**IMPRESE**

Tutte le imprese

**PROFESSIONISTI**

Non sono interessati

**PERSONE FISICHE**

Non sono interessate

ABSTRACT

La riduzione del capitale sociale può avvenire anche volontariamente per capitale sociale esuberante rispetto alle "necessità" aziendali. Una riduzione del capitale si ha anche in presenza dell'acquisto di azioni proprie.

COMMENTO

Come si è già fatto cenno nella prima parte della presente circolare, la riduzione del capitale sociale può avvenire **anche volontariamente**. In tal caso la riduzione può avvenire, in primo luogo, a condizione che residui poi un capitale sociale che, in aggiunta alla riserva legale e alle riserve disponibili, non sia inferiore alla metà del valore dei prestiti obbligazionari ancora in essere.

Le azioni proprie, inoltre, eventualmente possedute, non devono superare, per effetto della riduzione volontaria, la **decima parte del capitale sociale**; per di più nel caso in cui siano state emesse **obbligazioni convertibili**, non è consentito deliberare la riduzione del capitale sociale salvo che agli obbligazionisti sia stata data la possibilità di esercitare anticipatamente il diritto di conversione. In ultimo, deve essere **garantito il minimo legale del capitale** sociale di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata, a meno che non venga decisa la contestuale trasformazione in un altro tipo di società.

La **riduzione del capitale** esuberante può avvenire attraverso diverse modalità, tra queste vi sono:

- la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i versamenti ancora dovuti,
- la possibilità di rimborsare il capitale ai soci in denaro o in natura,
- la costituzione di una riserva disponibile per l'importo della riduzione e, infine,
- l'eventuale acquisto di azioni proprie con successivo annullamento.

La riduzione del capitale sociale può avere luogo **anche in virtù del diritto di recesso** da parte del socio. Nella **società per azioni**, nel caso in cui il socio abbia comunicato l'intenzione di voler recedere dalla società, egli ha **diritto alla liquidazione** delle proprie azioni. Il valore delle azioni liquidate è determinato dagli amministratori, sentito il parere obbligatorio del collegio sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, tenendo in considerazione la consistenza patrimoniale della società e le sue prospettive reddituali, nonché l'eventuale valore di mercato delle azioni.

Le azioni del socio receduto, devono, in primo luogo, essere **offerte in opzione agli altri soci** ed ai portatori di obbligazioni convertibili, proporzionalmente alla quota posseduta da ciascuno o, in alternativa, qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le stesse, **ai terzi**. In caso di mancato collocamento tra i soci o presso i terzi, le azioni del socio recedente possono essere rimborsate mediante l'acquisto da parte della società attraverso l'utilizzazione di riserve disponibili. In assenza di utili o di riserve disponibili, l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare la riduzione del capitale sociale.

Per le **società a responsabilità limitata**, inoltre, nel caso in cui il socio receda è riconosciuto a quest'ultimo il diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione proporzionalmente al patrimonio della società, con l'osservanza che il valore della quota deve essere determinato in base al suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Una **novità** introdotta dalla riforma del diritto societario è quella relativa alla **categoria delle azioni riscattabili** disciplinata dall'articolo [2437-sexies del codice civile](#). Nel caso in cui il socio decida di esercitare il riscatto delle azioni, si applicano sia il procedimento di liquidazione e sia i criteri di determinazione del valore delle azioni previsti nel caso di recesso del socio, in quanto compatibili.

Altra tipologia di **riduzione del capitale** sociale è quella dettata dall'articolo [2344 codice civile](#), il quale prevede un procedimento che, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di versamento dei decimi richiamati, tende al recupero delle somme necessarie mediante un'offerta delle azioni non liberate agli altri soci e poi ai terzi, infine, quale estremo rimedio, esse vengono annullate con corrispondente riduzione del capitale sociale.

Una ulteriore modalità di riduzione effettiva del capitale sociale è rappresentata dall'**acquisto di azioni proprie**. Sono diversi i motivi per i quali la società ricorre a tale operazione, tra questi occorre segnalare innanzitutto l'intervento a sostegno delle quotazioni del titolo. Inoltre attraverso l'acquisto di azioni proprie la società può diminuire il flottante disponibile sul mercato e allontanare quindi il pericolo di scalate, ovvero, in vista di una futura riduzione del capitale, procedere al loro successivo annullamento o, ancora, per poter eseguire future distribuzioni ai soci ad integrazione del dividendo.

Tale fattispecie di riduzione prevede che, anziché aversi un formale rimborso ai soci dei conferimenti, si ha l'**acquisto sul mercato dei titoli azionari**, che realizza sostanzialmente lo stesso risultato. Occorre precisare che tale operazione è vista con diffidenza dall'ordinamento civilistico, per due ordini di ragione: prima di tutto poiché la presenza di azioni proprie in bilancio svuota di significato patrimoniale una corrispondente quota di patrimonio netto,

tant'è che con la riforma di cui al [Dlgs 139/2015](#) devono essere portate direttamente in abbattimento del patrimonio netto. Poteva accadere, infatti, prima della nominata riforma, che il possesso di azioni proprie fosse fuorviante, in termini di bilancio, con evidente danno per l'affidamento di chi lo leggeva, portando confusione sulla consistenza nominale del capitale sociale.

Ma il possesso di azioni proprie può anche rappresentare un **aggiramento delle barriere** poste a salvaguardia dell'integrità del capitale sociale. Per tali ragioni il codice civile predispone alcuni presidi che rappresentano i vincoli ai quali l'operazione è sottoposta. Tra questi occorre segnalare che, proprio a tutela dell'integrità del capitale sociale, l'acquisto deve essere mantenuto **nei limiti degli utili distribuibili** e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'**acquisto**, poi, al fine di evitare che gli amministratori possano speculare sull'oscillazione del valore dei titoli, deve essere **autorizzato dall'assemblea**, la quale indica anche il numero massimo di azioni da poter acquistare, la durata per la quale l'autorizzazione all'acquisto è accordata, il corrispettivo minimo e quello massimo.

Vi è inoltre anche un limite quantitativo: il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere il **dieci per cento del capitale sociale**, computando anche le azioni possedute da società controllate. Le azioni acquistate in violazione dei principi precedentemente menzionati debbono essere **alienate entro un anno** secondo le modalità che devono essere indicate dall'assemblea. Se la vendita non avviene deve procedersi senza indugio all'annullamento delle azioni invendute e alla conseguente riduzione del capitale sociale.

Come ultimi presidi occorre segnalare in primo luogo che, prima dell'intervento del [Dlgs 139/2015](#), di cui già si è detto, a seguito dell'acquisto di azioni proprie, nel patrimonio netto doveva essere costituita una **riserva indisponibile** di importo pari al valore delle azioni proprie iscritte all'attivo, così come disciplinato dall'[articolo 2357-ter, comma 3, codice civile](#), prima delle modifiche apportate dal predetto decreto. Dopo l'intervento legislativo che ha coinvolto l'articolo [2357-ter codice civile](#), dal 2016 (per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare), l'acquisto di azioni proprie comporta una **riduzione del patrimonio netto**, attraverso l'iscrizione all'interno dello stesso di una specifica voce con segno negativo. La società non può in ogni caso fornire prestiti o accordare garanzie per l'acquisto delle proprie azioni.

L'**ultima fattispecie** di riduzione del capitale sociale si può manifestare a seguito della perizia di stima dei conferimenti in natura. Ai sensi dell'[articolo 2343 codice civile](#), nell'ipotesi in cui la revisione della stima dei conferimenti in natura evidenzia un minore valore rispetto a quello contabilmente assegnato al conferimento, **può essere necessario ridurre il capitale sociale** o per mancato reintegro della differenza o per recesso del socio.

Spetta agli amministratori e ai sindaci effettuare entro sei mesi dalla data di costituzione della società o dell'aumento di capitale, una **revisione di stima** in merito ai conferimenti in natura. Se dalla revisione risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui è avvenuto il conferimento, si applica l'[articolo 2343 codice civile](#).

Le situazioni che si possono ipotizzare sono, quindi, due:

- la prima consiste in una riduzione proporzionale del capitale sociale con annullamento delle azioni che risultano scoperte,
- la seconda consta nel recesso del socio. In quest' ultimo caso occorre segnalare che il rimborso può avvenire o attraverso la restituzione del bene o del credito conferito, oppure attraverso il rimborso in denaro del valore del conferimento risultante dalla revisione della stima, se il bene o il credito conferito non può essere restituito.

SI RICORDA CHE

- In presenza di perdite che abbattano di più di un terzo il capitale sociale portandolo sotto al limite legale, devono essere immediatamente prese le conseguenti decisioni.
- Le azioni proprie dal 2016 abbattano direttamente il patrimonio netto della società.

SCHEMI E TABELLE

Le riduzioni del capitale sociale – i punti salienti

Le riduzioni effettive e nominali	Le riduzioni del capitale sociale possono essere effettive, nelle ipotesi di diminuzioni del patrimonio netto, o nominali, nel caso si voglia o si debba coprire una perdita accumulata mediante l'impiego di tale posta, senza pertanto alcuna modificazione del valore complessivo del patrimonio netto. Le riduzioni effettive possono trovare la propria ragion d'essere nel diritto del socio a ridurre o addirittura estinguere il proprio coinvolgimento nel capitale di rischio della società, o anche quando vi è l'interesse della società ad estromettere alcuni soci, come nell'ipotesi del riscatto delle azioni. Le riduzioni nominali, viceversa, sono finalizzate a fornire al lettore del bilancio meno avveduto, un'idea non fuorviante della consistenza effettiva del capitale residuo, come tale al netto delle perdite accumulate.
Le perdite	Quando l'ammontare delle perdite produce come effetto che il capitale sociale scende al di sotto di una certa soglia determinata, la legge impone una particolare procedura a tutela dei terzi. In merito alle riduzioni del capitale sociale per perdite, gli articoli 2446 e 2447 del codice civile, riferiti alle società per azioni, e gli articoli 2482- <i>bis</i> e 2482- <i>ter</i> , sempre del codice civile, per quanto concerne, invece, le società a responsabilità limitata, prevedono una serie di conseguenze per l'ipotesi di perdite che, dopo aver eroso tutte le altre poste del patrimonio netto, intacchino il capitale sociale in misura superiore alla terza parte della sua consistenza nominale.
La riduzione volontaria	La riduzione del capitale sociale può avvenire anche volontariamente. In tale caso la riduzione può avvenire, in primo luogo, a condizione che residui poi un capitale sociale che, in aggiunta alla riserva legale e alle riserve disponibili, non sia inferiore alla metà del valore dei prestiti obbligazionari ancora in essere.

Le azioni proprie

Un'ulteriore modalità di riduzione effettiva del capitale sociale è rappresentata dall'acquisto di azioni proprie. Sono diversi i motivi per i quali la società ricorre a tale operazione, tra questi occorre segnalare innanzitutto l'intervento a sostegno delle quotazioni del titolo. Inoltre attraverso l'acquisto di azioni proprie la società può diminuire il flottante disponibile sul mercato e allontanare quindi il pericolo di scalate, ovvero, in vista di una futura riduzione del capitale, procedere al loro successivo annullamento o, ancora, per poter eseguire future distribuzioni ai soci ad integrazione del dividendo.